

STUDIO ASSOCIATO D'AMICO
Via Scaloria 129, Manfredonia
www.studioassociatodamico.it

Circolari per la clientela

**Precompilazione dei modelli 730 - Invio
dei dati relativi alle spese sanitarie -
Proroga e chiarimenti**

1 PREMESSA

In applicazione dell'art. 3 co. 3 del DLgs. 21.11.2014 n. 175, devono essere trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi (per prestazioni non erogate o parzialmente erogate), effettuati nel 2015, per la precompilazione dei modelli 730/2016.

Con l'emanazione del DM 26.1.2016 (pubblicato sulla G.U. 1.2.2016 n. 25), il termine del 31.1.2016, originariamente previsto per l'invio in esame, è stato prorogato al 9.2.2016.

Con il provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2016 n. 14464, è stato conseguentemente differito al 9.3.2016 il precedente termine del 28.2.2016, entro cui il contribuente potrà accedere al Sistema Tessera Sanitaria per chiedere la cancellazione di singole spese, affinché non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate e inserite nella dichiarazione precompilata.

In relazione agli adempimenti in esame, sono stati forniti alcuni chiarimenti tramite risposte alle FAQ formulate dagli operatori.

2 SOGGETTI OBBLIGATI ALL'INVIO DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

In relazione al 2015, sono tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria i seguenti soggetti:

- iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

Come chiarito anche dalle FAQ pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e del Sistema Tessera Sanitaria, per i soggetti che non rientrano tra quelli sopracitati che erogano prestazioni sanitarie fuori dal perimetro dell'accreditamento, non sussiste, per le prestazioni del 2015, l'obbligo di comunicazione.

Pertanto, non risultano obbligati alla trasmissione alcuni soggetti che di norma erogano prestazioni detraibili IRPEF come gli ambulatori (anche in forma di snc, sas, srl e spa), i fisioterapisti ed i logopedisti, se le prestazioni sanitarie sono rese senza l'accreditamento al Sistema Sanitario Nazionale.

In questo senso, si è espresso anche il Ministero dell'Economia e delle Finanze durante il *question time* che ha avuto luogo il 28.1.2016 alla Commissione Finanze della Camera.

3 TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per ciascuna spesa sanitaria o rimborso (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente erogate), i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del rimborso.

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

- *ticket* per acquisto di farmaci e per prestazioni fruiti nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, *holter* pressorio e cardiaco, *test* per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale esclusi interventi di chirurgia estetica; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, ad esclusione della chirurgia estetica, al netto del *comfort*;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale od ospedaliera);
- altre spese.

3.1 TRASMISSIONE DELLE SPESE DA PARTE DEL MEDICO O DELL'ODONTOIATRA

Attraverso le credenziali per l'accesso al Sistema Tessera Sanitaria, il medico o l'odontoiatra può trasmettere le spese relative alle prestazioni erogate compilando la maschera che trova selezionando, dal menù a sinistra, l'opzione "Gestione dati di spesa 730" e poi, dal menù di destra, "Inserimento spese sanitarie".

Per procedere all'invio, il medico dovrà compilare i campi come segue:

- Partita IVA: il numero di Partita IVA del medico;
- Data di emissione: la data della fattura;
- Dispositivo: occorre digitare semplicemente 1, qualora sia stata emessa una fattura o una ricevuta;
- Numero documento: indicare il numero della fattura;
- Pagamento anticipato: inserire un *flag* sulla casella, se il contribuente ha pagato prima dell'emissione della fattura;
- Data pagamento: indicare la data del pagamento;
- Codice fiscale: il numero di codice fiscale del paziente;
- Tipo di spesa: occorre selezionare il codice spesa, come dalla legenda che compare sotto la maschera. Per i medici e gli odontoiatri il codice spesa sicuramente più frequente sarà SR, relativo alle visite specialistiche;
- Importo: indicare l'importo della fattura, comprensivo di due decimali.

Infine, è necessario cliccare su "Aggiungi" e poi su "Conferma".

L'operazione va ripetuta per ogni fattura. Per ogni inserimento, il sistema restituisce una ricevuta che conferma il corretto invio dei dati.

3.2 DELEGA AD UN SOGGETTO TERZO

Il medico (o l'odontoiatra) può delegare un soggetto terzo all'invio dei dati delle spese sanitarie (di solito, si tratta di un professionista).

Per conferire la delega, il medico deve collegarsi alla sua area riservata del Sistema Tessera Sanitaria attraverso le credenziali in suo possesso e con un'apposita funzione di "Gestione deleghe" indicare la scelta del soggetto terzo. Tale scelta deve essere corredata da alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato.

In particolare, il Sistema Tessera Sanitaria verificherà che:

- il soggetto indicato disponga di un'abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel);
- esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato.

Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema Tessera Sanitaria invia all'indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un *link* per il perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo in qualità di delegato, nell'accettare la delega, garantisce il rispetto degli *standard* previsti dall'art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 e riceve automaticamente dal Sistema Tessera Sanitaria la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico (delegante).

Il Sistema Tessera Sanitaria, a fronte del perfezionamento del procedimento, inoltra la notifica di abilitazione alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e al medico delegante.

4 REGIME SANZIONATORIO

In relazione agli obblighi di trasmissione telematica dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili, è previsto che in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati si applica una sanzione di 100,00 euro per ogni comunicazione:

- senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il "cumulo giuridico" ex art. 12 del DLgs. 472/97;
- con un massimo di 50.000,00 euro.

Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000,00 euro.

Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata:

- entro i 5 giorni successivi alla scadenza;
- ovvero, in caso di segnalazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa.

Tuttavia, per l'invio che scade entro il 9.2.2016 per le spese relative al 2015, trattandosi del primo anno di applicazione del nuovo obbligo, la legge di stabilità 2016 ha stabilito che non si fa luogo all'applicazione delle suddette sanzioni in caso:

- di *"lieve tardività"* nella trasmissione dei dati;
- oppure di errata trasmissione degli stessi, *"se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata"*.

5 COMUNICAZIONE DELL'OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DELLE SPESE SANITARIE

Il contribuente può opporsi al trattamento delle informazioni relative alle spese sanitarie sostenute nell'anno 2015 ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, richiedendone la cancellazione.

Con l'emanazione del provv. Agenzia delle Entrate 26.1.2016 n. 14464, è stato previsto che nel periodo dal 10.2.2016 al 9.3.2016 gli assistiti potranno quindi esercitare la propria opposizione all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate, da parte del Sistema Tessera Sanitaria, in relazione ad ogni singola voce, accedendo direttamente all'area autenticata del sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Di conseguenza, è stato stabilito che il Sistema Tessera Sanitaria, a partire dal 10.3.2016, metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi per i quali non è stata esercitata l'opposizione da parte degli assistiti.

6 FAQ SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Sono state pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e del Sistema Tessera Sanitaria le risposte alle domande più frequenti poste dagli operatori in merito all'invio dei dati relativi alle spese sanitarie che serviranno per la predisposizione dei modelli 730/2016 precompilati.

Di seguito si riporta una sintesi dei chiarimenti forniti.

6.1 OBBLIGO DI TRASMISSIONE RELATIVO AL 2015 SOLO PER LE STRUTTURE ACCREDITATE

È stato chiarito che le spese sanitarie relative all'anno 2015 devono essere trasmesse da tutte le strutture accreditate (anche se non a contratto) con il Servizio sanitario nazionale (SSN) e dai medici iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (anche operanti in uno studio associato).

Qualora questi ultimi esercitino la propria attività all'interno di una srl, che emette fattura nei confronti degli assistiti, le spese per prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2015 sono trasmesse dalla struttura solo se questa è accreditata per l'erogazione dei servizi sanitari.

6.2 DOCUMENTI DI SPESE RILEVANTI

L'obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie, certificative, a carattere peritale rilasciate a persone fisiche.

Prestazioni ai fini della sicurezza sul lavoro

Nel caso dell'attività del medico competente ai fini della sicurezza sul lavoro, non vanno inviate le fatture rilasciate al datore di lavoro anche se persona fisica.

Spese relative a prestazioni non sanitarie

Qualora dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (a titolo esemplificativo, a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura l'intero importo pagato senza distinguere l'importo pagato a titolo di *comfort*), la spesa va trasmessa con la tipologia "altre spese" (codice AA). Qualora, invece, dal documento di spesa sia possibile distinguere l'importo della spesa sanitaria da quella non sanitaria, può essere trasmesso anche solo l'importo che si riferisce alla spesa sanitaria, classificato secondo le tipologie evidenziate nell'allegato A al DM 31.7.2015.

6.3 APPLICAZIONE DEL "CRITERIO DI CASSA"

La trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie segue il "criterio di cassa". I dati relativi alle spese sanitarie sono quindi trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria tenendo conto della data dell'avvenuto pagamento, a prescindere dal fatto che il documento di spesa riporti una data precedente.

Pertanto, nel caso di fattura emessa nell'anno 2015, per la quale il pagamento sia stato effettuato a gennaio 2016, la spesa sanitaria non va trasmessa tra quelle relative al 2015.

6.4 INVIO PER CONTO DELLO STUDIO MEDICO ASSOCIATO

Per quanto riguarda l'invio da parte dello studio associato di medici, viene chiarito che il medico rappresentante può inviare i documenti fiscali per conto dello studio associato:

- indicando la partita IVA dello studio;
- anche tramite un intermediario delegato.

6.5 PRESTAZIONI OCCASIONALI

Con riferimento al 2015, gli iscritti all'Albo dei medici non titolari di partita IVA, che svolgono prestazioni occasionali, non sono tenuti a inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate.

6.6 EREDI ESCLUSI DALL'ADEMPIMENTO

Gli eredi non devono inviare le fatture emesse dal defunto, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sanitari e non possono accreditarsi al Sistema Tessera Sanitaria.

6.7 IMPOSSIBILITÀ DI ACQUISIRE IL CODICE FISCALE

Nel caso in cui vi sia l'impossibilità di acquisire il codice fiscale del contribuente, viene precisato che la spesa non deve essere trasmessa, in quanto il codice fiscale del contribuente è un elemento essenziale per l'attribuzione dell'onere nella dichiarazione precompilata e rientra tra i dati obbligatori da indicare nella comunicazione.

6.8 PRESTAZIONE SANITARIA EROGATA NEI CONFRONTI DI UN MINORE

Nella comunicazione vanno riportati i dati indicati nel documento fiscale emesso dal medico o struttura sanitaria. Nel caso in cui la fattura sia stata intestata ad un minore, dovrà essere trasmesso il codice fiscale del minore.

6.9 RILEVANZA DEGLI IMPORTI RELATIVI AL BOLLO E ALL'IVA ESPOSTI IN FATTURA

L'imposta di bollo e l'IVA esposte in fattura/ricevuta seguono il trattamento della spesa sanitaria cui si riferiscono e confluiscono nella relativa tipologia di spesa.

6.10 INTERVENTI DI CHIRURGIA ESTETICA

Le spese relative agli interventi di chirurgia estetica ambulatoriale od ospedaliera devono essere comunicate al Sistema Tessera Sanitaria con il codice "IC".

Con il medesimo codice vanno comunicate anche le spese relative agli altri interventi e trattamenti non chirurgici effettuati con finalità estetiche.